

VideoFisco – 22.02.2012

Bilancio (parte 1^a) le principali novità e criticità

A cura di

Andrea Scaini e Giovanni Saccenti



COMPOSIZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

- inquadramento normativo
- obblighi di redazione
- documenti che compongono il bilancio
- tempistica di presentazione, approvazione e deposito
- contenuto della nota integrativa
- contenuto delle relazione sulla gestione
- relazione del collegio sindacale
- assemblea di approvazione: tempistica ed adempimenti
- adempimenti successivi all'approvazione del bilancio



PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

- inquadramento normativo
- principi fondamentali redazione bilancio
- deroghe al principio di costo
- coordinamento tra i principi di redazione ed i principi contabili



CONTROLLI PRELIMINARI AL BILANCIO

- Controlli contabili:
 - Immobilizzazioni
 - Rimanenze
 - Depositi bancari e postali
 - Crediti/debiti in valuta
 - Clienti
 - Crediti/debiti tributari
 - Fornitori
 - Altri debiti

- Controlli Fiscali:
 - Leasing
 - Spese di rappresentanza
 - Costi telefonici
 - Autoveicoli
 - Altri elementi di carattere fiscale



BILANCIO DI LIQUIDAZIONE

- inquadramento normativo
- finalità del Bilancio iniziale di liquidazione
- attività da eliminare
- attività da iscrivere
- passività
- capitale netto e rettifiche di liquidazione
- fondi ed utilizzo per costi ed oneri di liquidazione
- valutazione delle poste di Bilancio
- relazione del Revisore al Bilancio di liquidazione
- adempimenti fiscali



APPROCCIO AL BILANCIO

Esame di alcune problematiche preliminari

A cura di Andrea Scaini



Quadro normativo e operativo di riferimento

BILANCIO E RELAZIONI LA GERARCHIA DELLE FONTI

Codice civile, TUF, TUB, Norme speciali

Attuazioni Tecniche
Interpretazioni



Attuazioni Tecniche
Interpretazioni



Principi Contabili Nazionali
Documenti OIC
Principi Contabili Internazionali



Principi di Revisione
(Nazionali ed Internazionali)
Norme Comportamento CNDCEC
Comunicazioni/Delibere Consob

IL LAVORO DI AGGIORNAMENTO DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI



<p>4 OIC 16 "LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI": LE NOVITA'</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terreni non ammortizzabili • Perdite durevoli di valore e relativi indicatori • Capitalizzazione di oneri finanziari • Valore ammortizzabile al netto del valore residuo 	<p>7 OIC 19 FONDI: LE NOVITA'</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imputazione nel conto economico: natura del costo • Requisiti per la rilevazione più precisi • Utilizzo di fondi e fondi eccedenti
<p>5 IMMOBILIZZAZIONI, INDICATORI DI PERDITE DUREVOLI DI VALORE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diminuzioni del valore di mercato dell'immobilizzazione o di un complesso di beni • Cambiamenti nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o legale • Cambiamenti nell'utilizzo o nello stato fisico del bene • Evidenze da cui risulta che il rendimento del bene o della società è inferiore a quanto atteso • Successive capitalizzazioni di costi in misura superiore all'importo previsto per acquisto o costruzione dell'immobilizzazione 	<p>8 FONDI: REQUISITI PER LA RILEVAZIONE</p> <p>I fondi accolgono accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti che hanno le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • natura determinata; • esistenza certa o probabile; • ammontare o data di sopravvenienza della passività indeterminati; • ammontare della passività attendibilmente stimabile
<p>6 RATEI E RISCONTI: REQUISITI PER LA RILEVAZIONE</p> <p>La rilevazione di un rateo o di un risconto avviene quando sussistono le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivo; • il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o posticipata rispetto a prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivi; • l'entità dei ratei e risconti varia con il trascorrere del tempo 	<p>9 OIC 29: LE NOVITA'</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambiamento di principi contabili: limitato il metodo prospettico • Correzione di errori: nel patrimonio correzione di errori estranei al conto economico

Fonte:
Sole 24Ore


NB: Tutte le modifiche diverranno operative solo al termine della revisione di tutti i principi nazionali anche se la maggior parte delle modifiche consistono in migliori precisazioni utilizzabili immediatamente

9

I DOCUMENTI DEL CNDCEC SU REVISORI E SINDACI



10






Questo documento, pertanto, è stato predisposto sulla base dei principi di revisione internazionali ISA Clarified, che rappresentano l'evoluzione della precedente serie ISA sui quali erano plasmati i principi nazionali emanati fino ad oggi e quindi rimangono con questi ampiamente compatibili, con le seguenti precisazioni:

- i principi di revisione internazionali prevedono che tutte le revisioni contabili siano svolte con un unico insieme di regole comuni, con procedure e documentazione scalabili e semplificate per le imprese di dimensioni minori;
- i principi di revisione nazionali n. 001 "Il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio" e n. 002 "Modalità di redazione della relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39"⁴ continuano ad essere gli standard tecnici di riferimento da utilizzare ai fini dell'espressione del giudizio sul bilancio. Tali principi sono stati infatti espressamente concepiti per rispondere alle peculiarità del diritto positivo nazionale;
- questo documento e i suoi allegati non sostituiscono in alcun modo i principi di revisione internazionali, che rimangono il riferimento tecnico non sostituibile. A tale proposito evidenziamo che l'uso, in questo documento, dell'indicativo presente in luogo della traduzione letterale dei *requirements* (espressi nella versione inglese con *shall*) è stato deciso per allineare il testo alla prassi normativa del Consiglio, ma ne lascia inalterato il contenuto prescrittivo.





**Recepte con modificazioni
nelle nuove norme di
comportamento in vigore dal
1 Gennaio 2012**





**LA DEFINIZIONE DI
ASERZIONI QUALE
DELIMITAZIONE DEL
PERIMETRO DEI CONTROLLI**

CAPITOLO 2 - Le asserzioni

Il principio di revisione internazionale n. 315, "L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera", definisce le asserzioni come: le "attestazioni della Direzione, esplicite e non, contenute nel bilancio, utilizzate dal revisore per prendere in considerazione le diverse tipologie di errori che possono verificarsi".

Considerata, quindi, l'importanza che le asserzioni rivestono per lo svolgimento della revisione, di seguito è fornita un'esplicitazione del concetto e le motivazioni che hanno condotto all'utilizzo, nel presente lavoro, del set composto da quattro elementi (completezza, esistenza, accuratezza e competenza, valutazione).

Nell'attestare che il bilancio è conforme con il quadro normativo sull'informativa finanziaria applicabile, la Direzione, implicitamente o esplicitamente, formula delle asserzioni sui diversi elementi del bilancio, con riguardo alla loro rilevazione, quantificazione, presentazione ed informativa di bilancio.

A mero titolo esemplificativo, viene implicitamente confermato al revisore che le attività esistono, tutte le transazioni relative alle vendite sono state registrate, tutti gli importi sono appropriatamente rappresentati ed esplicitati in nota integrativa, etc.

Le asserzioni esaminate dal revisore per considerare i diversi tipi di errori che possono verificarsi rientrano nelle seguenti tre categorie:

- a) asserzioni relative a classi di operazioni ed eventi dell'esercizio sottoposto a revisione contabile;
- b) asserzioni relative ai saldi contabili di fine esercizio;
- c) asserzioni relative alla presentazione e all'informativa di bilancio.

CONTROLLI

a) classi di operazioni ed eventi dell'esercizio sottoposto a revisione contabile

ASERZIONE	DESCRIZIONE
Manifestazione	Le operazioni e gli eventi che sono stati registrati si sono verificati e riguardano l'impresa.
Completezza	Tutte le operazioni e gli eventi che avrebbero dovuto essere registrati sono stati effettivamente registrati.
Accuratezza	Gli importi e gli altri dati relativi alle operazioni ed agli eventi registrati sono stati registrati in modo appropriato.
Competenza	Le operazioni e gli eventi sono stati registrati nel corretto esercizio.
Classificazione	Le operazioni e gli eventi sono stati registrati nei conti appropriati.

b) saldi contabili di fine esercizio

ASERZIONE	DESCRIZIONE
Esistenza	Le attività, le passività ed il patrimonio netto esistono.
Diritti ed obblighi	L'impresa possiede le attività, mentre le passività sono effettivamente obbligazioni dell'impresa.
Completezza	Tutte le attività, le passività ed il patrimonio netto che avrebbero dovuto essere registrati sono stati effettivamente registrati.
Valutazione e classificazione	Le attività, le passività ed il patrimonio netto sono valutati ed esposti in bilancio per un importo appropriato ed ogni rettifica di valutazione o di classificazione è stata registrata correttamente.

COSA CONTROLLARE PER APPROCCIARE AL BILANCIO

CONTROLLI

c) presentazione ed informativa di bilancio

ASERZIONE	DESCRIZIONE
Manifestazione, diritti ed obblighi	Gli eventi, le operazioni e gli altri aspetti rappresentati si sono verificati e riguardano l'impresa.
Completezza	Tutte le informazioni che avrebbero dovuto essere incluse nel bilancio vi sono state effettivamente incluse.
Classificazione e comprensibilità	Le informazioni finanziarie sono presentate e descritte in modo adeguato e l'informativa è espressa con chiarezza.
Accuratezza e valutazione	Le informazioni finanziarie e le altre informazioni sono presentate correttamente e per il loro esatto ammontare.

L'applicabilità delle asserzioni alle aree di bilancio può essere esplicitata come di seguito esposto.⁸

Asserzioni	Classi di operazioni	Saldi contabili	Presentazione ed informativa
Manifestazione / Esistenza	√	√	√
Completezza	√	√	√
Diritti ed obblighi		√	√
Accuratezza / Classificazione	√		√
Competenza	√		
Classificazione e comprensibilità	√		√
Valutazione e classificazione		√	√

19

COSA CONTROLLARE PER APPROCCIARE AL BILANCIO

CONTROLLI

Il revisore può utilizzare le asserzioni secondo le modalità sopra descritte o esprimerle in modo diverso purché tutti gli aspetti di cui sopra siano considerati.⁹
Nella revisione delle imprese di dimensioni minori le asserzioni possono essere utilizzate in maniera semplificata. La tabella di seguito mostra come esse possono essere combinate in quattro categorie:¹⁰

Asserzioni	Classi di operazioni	Saldi contabili	Presentazione ed informativa
Completezza (C)	Completezza	Completezza	Completezza
Esistenza (E)	Manifestazione	Esistenza	Manifestazione
Accuratezza e Competenza (A)	Accuratezza; competenza; classificazione	Diritti e obblighi; classificazione	Accuratezza; diritti e obblighi; classificazione e comprensibilità
Valutazione (V)		Valutazione	Valutazione

Quando il revisore sceglie di usare le asserzioni combinate come quelle riportate nella tabella precedente, è importante che egli ricordi che l'asserzione "Accuratezza e competenza" include anche "Diritti e obblighi", "Classificazione" e "Comprensibilità".

La tabella di seguito fornisce la descrizione delle quattro asserzioni combinate così come sono usate nel presente documento:

Asserzioni	Descrizione
Completezza (C)	È stato incluso nel bilancio tutto ciò che avrebbe dovuto essere stato registrato o esposto in nota integrativa. Non ci sono attività, passività, transazioni o eventi non registrati o non esposti; la nota integrativa non ha elementi mancanti o incompleti.
Esistenza (E)	Tutto ciò che è registrato o esposto nel bilancio esiste e vi è incluso. Le attività, le passività, le transazioni registrate e gli altri aspetti inclusi in nota integrativa esistono, si sono manifestati e sono pertinenti all'impresa. Tutti i ricavi, i costi, le attività e le passività sono proprietà dell'impresa e sono stati registrati per un corretto importo e per competenza nell'esercizio corretto. Tale aspetto include anche l'appropriata classificazione degli importi e l'appropriata esposizione nella nota integrativa.
Accuratezza e Competenza (A)	Le attività, le passività ed il patrimonio netto sono registrati in bilancio ad un valore appropriato. Qualsiasi correzione causata da valutazioni richieste dalla loro natura o dai principi contabili applicabili è stata correttamente registrata.

Se si utilizzano le quattro asserzioni combinate, occorrerà comunque fare attenzione a non trascurare i singoli aspetti in esse compresi.

20

COSA CONTROLLARE PER APPROCCIARE AL BILANCIO



Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio



CONTROLLI

E.III. Rilevazione e rappresentazione

E.III.a. Fatti successivi alla data di bilancio che devono essere recepiti nel bilancio

In presenza di questi fatti i valori di bilancio devono riflettere l'effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico.

Alcuni esempi relativi a questi fatti successivi riguardano:

- la definizione dopo la chiusura dell'esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data;
- i fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio da cui emerge che talune attività già alla data di bilancio avevano subito riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato rispetto al costo (a seconda delle fattispecie) ovvero evidenziano situazioni, esistenti alla data di bilancio, che incidano sulle valutazioni di bilancio; per esempio:
 - il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura, normalmente indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio; pertanto è necessario operare una adeguata svalutazione;
 - la vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al

costo fornisce l'indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio;

- la definizione dopo la chiusura dell'esercizio di un maggior prezzo di acquisto di un'attività acquisita o di un minor prezzo di vendita di un'attività ceduta prima della fine dell'esercizio;
- la determinazione dopo la chiusura dell'esercizio di un premio da corrispondere a dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative all'esercizio chiuso.
- la scoperta di un errore o di una frode.

21

COSA CONTROLLARE PER APPROCCIARE AL BILANCIO



Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio



CONTROLLI

E.III.b. Fatti successivi alla data di bilancio che non devono essere recepiti nel bilancio

Non richiedono variazioni nei valori di bilancio, a titolo di esempio, i seguenti fatti:

- la diminuzione nel valore di mercato di taluni titoli nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell'esercizio, in quanto tale riduzione riflette condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell'esercizio;
- la distruzione di impianti di produzione causata da calamità;
- la perdita derivante dalla variazione delle parità di cambio con valute estere

E.III.c. Continuità aziendale

Alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno, totalmente o parzialmente, il presupposto della continuità aziendale. Gli amministratori, ad esempio, possono motivatamente manifestare l'intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l'attività operativa.

Oppure le condizioni gestionali della società stessa, quali un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell'esercizio, possono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d'esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale.

Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti della mancanza di continuità aziendale.

22

LE QUESTIONI APERTE

Le situazioni di incertezza e la verifica dei presupposti della continuità aziendale

Le modalità di stesura della nuova relazione sulla gestione per potere effettivamente esprimere il giudizio di coerenza della stessa con il bilancio (da intendersi con i risultati netti e parziali che il bilancio esprime)

Le accresciute responsabilità a causa di un richiamo esplicito della nuova norma del codice civile con quella di ben più alto livello professionale richiesta nel TUF e le conseguenze di tale fatto in caso di eventi patologici dell'azienda e della sua struttura; occorre infatti raccordare tali questioni con l'art. 2407 e 2434 del Codice civile per avere la struttura definitiva della responsabilità connessa alla carica.

Sull'argomento responsabilità occorre avere sempre riguardo anche alle norme di cui agli artt. da 2497 a 2497septies del Codice civile sull'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento di società

23

La determinazione della sussistenza dei requisiti della continuità aziendale quale elemento centrale

*Vedi anche Documento del 25 Maggio 2010
UGDCEC
e Documento CNDCEC del Dicembre 2009
(informativa 14 del 2010)*

24

COLLEGAMENTO TRA PRINCIPIO 570 E NORMATIVA



(ART. 2423 BIS N. 1 C.c.)
CRITERIO DEL GOING CONCERN QUALE ELEMENTO GUIDA
FONDAMENTALE PER LA STESURA DEL BILANCIO



(DOCUMENTO OIC. N. 5)
INESISTENZA DELLA CONTINUITÀ GENERA BILANCIO CON
CRITERI DA ART. 2490 C.c. (CRITERI DI LIQUIDAZIONE)



(ARTT. 2485 E 2486 C.c.)
AMMINISTRATORI DEVONO ACCERTARE SENZA INDUGIO
IL VERIFICARSI DEI PRESUPPOSTI PER LO SCIoglimento
DELLA SOCIETÀ E, IN CASO DI LORO OMISSIONI DEVONO
PROVVEDERE I SINDACI

25

RESPONSABILITÀ DELL'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI



RESPONSABILITÀ PRIMARIA
ORGANO AMMINISTRATIVO E DIREZIONE IN QUANTO FUNZIONE
NON DELEGABILE EX ARTT. 2381, 2392 E 1176 II c. C.c.



CORRESPONSABILITÀ
COLLEGIO SINDACALE E REVISORI QUALE LORO FUNZIONE
SPECIFICA EX ARTT. 2403, 2407 II c. C.c. e art. 14 Dlgs 39/2010.



MOMENTO DELL'ACCERTAMENTO
SICURAMENTE NEL CORSO DELLE VERIFICHE E VALUTAZIONI
CONNESSE ALLA STESURA DEL BILANCIO, MA ANCHE IN CORSO
D'ANNO AI SENSI DELL'ART. 2485 E 2486 C.c.

26

CONCETTO DI VALUTAZIONE DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE



GIUDIZIO IN UN DATO MOMENTO SULL'ESITO FUTURO DI EVENTI E CIRCOSTANZE PER LORO NATURA INCERTI VERIFICANDO ALCUNI FATTORI CHIAVE DELL'AZIENDA



INDICATORI FINANZIARI CHE EVIDENZIANO LA PROGRESSIVA INCAPACITÀ A FAR FRONTE AGLI IMPEGNI E IL VENIRE MENO DEL SOSTEGNO DA PARTE DEL SISTEMA CREDITIZIO



ALTRI INDICATORI GESTIONALI CHE EVIDENZINO DIFFICOLTÀ A PROSEGUIRE UTILMENTE NELLA GESTIONE O EVENTI CHE POSSANO ARRECARE DANNI RILEVANTI ALLA SOLIDITÀ AZIENDALE

27


PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO



MODALITÀ PER ANALISI DEI RISCHI (RELAZIONE CNDCEC DEL 14 GENNAIO 2009 SULLA NUOVA RELAZIONE SULLA GESTIONE)
Principio di revisione 315



COMPRENDERE IL CONTESTO IN CUI SI OPERA, IDENTIFICARE E VALUTARE I RISCHI, INDIVIDUARE LE AZIONI DI MITIGAZIONE



28

L'APPROCCIO CON I RISCHI AZIENDALI



PRINCIPIO 315 Verifica del Risk management



29

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO



DEFINIZIONE DI CRISI CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE
SENTENZA 32899 DEL 26 AGOSTO 2011



*“per dissesto deve intendersi, non tanto una condizione di generico disordine dell’attività della società, **quanto una situazione di squilibrio economico patrimoniale progressivo ed ingravescente, che, se non fronteggiata con opportuni provvedimenti o con la presa d’atto dell’impossibilità di proseguire l’attività,** può comportare l’aggravamento inarrestabile della situazione debitoria, con conseguente incremento del danno che l’inevitabile, e non evitata, insolvenza finisce per procurare alla massa dei creditori (cfr. reato di bancarotta ex art. 217 n. 4 Legge Fallimentare)*

30

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO



CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEGLI STADI DELLA CRISI (VEDI DOCUMENTO CNDCEC DICEMBRE 2009 (INF. 14/2010) E QUALIFICAZIONE DELLO SQUILIBRIO RISCOSTRATO

Tabella 1: stadi della crisi e manifestazioni gestionali

STADI DELLA CRISI	PROCESSO DI DETERIORAMENTO	MANIFESTAZIONI
Primo stadio	INCUBAZIONE	SQUILIBRI IN ATTO
Secondo stadio	MATURAZIONE (DECLINO)	PERDITE ECONOMICHE
Terzo stadio	FLUSSI FINANZIARI NEGATIVI	CARENZA DI LIQUIDITA' PERDITA DI CREDITO
Quarto stadio	INASPIMENTO DEI RAPPORTI CON I TERZI (CRISI)	INSOLVENZA DISSESTO

- squilibrio temporaneo: derivante dalla naturale oscillazione degli andamenti aziendali, o comunque connesso a fenomeni episodici, è normalmente reversibile;
- squilibrio pronunciato: seppur riconducibile ad uno stadio più o meno avanzato di deterioramento conseguente ad inefficienze interne o esterne, presenta, tuttavia, ragionevoli margini di recupero (crisi reversibile);
- squilibrio permanente: rappresenta uno stato irreversibile, e cioè la perdita di valore economico con costante conseguimento di perdite e condizione di insolvenza, ossia un dissesto e, quindi, l'incapacità permanente di fronteggiare gli impegni aziendali operando secondo condizioni di funzionalità.

31

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO



RICONOSCIBILITÀ DEI FATTORI DI CRISI (VEDI DOCUMENTO CNDCEC DICEMBRE 2009 (INF. 14/2010)

Tabella 2: fattori di crisi, riconoscibilità e possibilità d'intervento

Fattori riconoscibili	Riconoscibilità esterna	Possibilità d'intervento
Inefficienze finanziarie	XX	XX
Rigidità dei costi	XX	XX
Carenze di programmazione	X	XXX
Scarsi costi di ricerca	XX	XXX
Scarso numero di prodotti	XX	XX
Squilibri finanziari	XXX	XX
Squilibri patrimoniali	XXX	XX
Blocco dei prezzi	XXX	X

Fattori riconoscibili	Riconoscibilità esterna	Possibilità d'intervento
Appartenenza a settori maturi o decadenti	XXX	X
Appartenenza a settori in difficoltà per caduta della domanda	XXX	X
Perdita di quote di mercato	XX	XX
Inefficienze produttive	X	XXX
Inefficienze commerciali	XX	XXX
Inefficienze amministrative	X	XXX
Inefficienze organizzative	X	XXX

32

AUTOANALISI DELLA AZIENDA (VEDI DOCUMENTO CNDCEC DICEMBRE 2009 (INF. 14/2010)



ANALISI SWOT

è uno strumento di pianificazione strategica usata per valutare i punti di forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) di un progetto o in un'impresa o in ogni altra situazione in cui un'organizzazione o un individuo deve prendere una decisione per raggiungere un obiettivo.

SWOT-analysis		Analisi Interna	
		Forze	Debolezze
A n a l i s i E s t e r n a	Opportunità	Strategie S-O: Sviluppare nuove metodologie in grado di sfruttare i punti di forza dell'azienda.	Strategie W-O: Eliminare le debolezze per attivare nuove opportunità.
	Minacce	Strategie S-T: Sfruttare i punti di forza per difendersi dalle minacce.	Strategie W-T: Individuare piani di difesa per evitare che le minacce esterne acuiscano i punti di debolezza.

33

SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI INDAGINE IN PERIODO DI CRISI



L'ANALISI DEI FLUSSI DI CASSA È DIVENTATO IL FATTORE PIÙ SIGNIFICATIVO AI FINI DEI PRESUPPOSTI DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE E COMPORTA LA VALUTAZIONE DI

- ↓
- a) la attendibilità del sistema informativo dell'impresa che genera tali informazioni;
 - b) se le assunzioni sottostanti alle previsioni sono adeguatamente supportate.
- a) le previsioni economico-finanziarie del periodo precedente con i risultati storici;
 - b) le previsioni economiche-finanziarie per il periodo corrente con i risultati ottenuti fino al momento della verifica.
- ↓

L'EVOLUZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DELL'AZIENDA ATTRAVERSO L'ESAME DELLA CENTRALE DEI RISCHI, DEI MODELLI ABI REV E DEI RATING BANCARI ATTRIBUITI

34

ANALISI DEL MERITO CREDITIZIO



ESAME EVOLUTIVO DELLA CENTRALE DEI RISCHI PER METTERE IN EVIDENZA SCONFINAMENTI E PROPORZIONE TRA ACCORDATO ED UTILIZZATO E TRA ACCORDATO E REALI FABBISOGNI



ESAME CRITICO TRA LA CENTRALE DEI RISCHI E RISULTANZE CONTABILI PER EVIDENZIARE ANOMALIE E PER VERIFICARE LA CORRETTA STRUTTURA FINANZIARIA AZIENDALE TRA BREVE, MEDIO TERMINE E TIPOLOGIA DEI RISCHI DEI FIDI



ESAME DEI MODELLI ABI REV PER EVIDENZIARE PERDITE DA DERIVATI, GARANZIE PRESTATE, GARANZIE CONCESSE E CONSEGUENTE PESO DELLE STESSE SUL GIUDIZIO DI RATING

35

ANALISI DEL MERITO CREDITIZIO



ASSIREVI

Documento di ricerca n. 86

OTTENIMENTO DI INFORMAZIONI SCRITTE DALLE BANCHE: IL NUOVO MODELLO ABI

Al fine di adempiere alle previsioni contenute nei principi di revisione emessi dalla Commissione Paritetica dei Principi di Revisione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri Documenti n. 501 “Gli elementi probativi – considerazioni addizionali per casi specifici” e n. 505 “Le conferme esterne”, è stato elaborato il nuovo modello di risposta standard (di seguito modello ABI-REV) che dovrà essere utilizzato dalle banche italiane nell’attività di risposta alle richieste di informazioni ricevute dalle società clienti per conto delle società incaricate della revisione contabile.

36

CONCLUSIONI DELLA REVISIONE



PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ INAPPROPRIATO



REDAZIONE DEL BILANCIO CON CRITERI ALTERNATIVI DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI (VEDASI CRITERI DI LIQUIDAZIONE EX ART. 2490 C.c.)



IN CASO DI RIFIUTO DELLA DIREZIONE GIUDIZIO NEGATIVO ED EVIDENZA DELLA LIMITAZIONE AL LAVORO DI REVISIONE SENZA OBBLIGO DI REDIGERE IL BILANCIO CON CRITERI ALTERNATIVI DA PARTE DEL REVISORE

37

ATTEGGIAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE



SITUAZIONE DI CRISI – NORMA DI COMPORTAMENTO N. 11

Riferimenti normativi

Artt. 67, comma 3, lett. d), 152, 160 ss., 182-bis l.f.; artt. 2403, 2403-bis, comma 2, 2409-septies c.c.

Criteri applicativi

Il collegio sindacale ove rilevi, nello svolgimento delle proprie funzioni, elementi che possano compromettere la continuità aziendale, ne dà comunicazione agli amministratori e può richiedere agli amministratori l'adozione di opportune misure la cui realizzazione va monitorata al fine di verificarne l'efficacia.

Nel caso in cui tali misure non vengano adottate, il collegio sindacale sollecita l'organo di amministrazione affinché intervenga tempestivamente, ricorrendo se del caso anche a uno degli istituti di composizione negoziale della crisi di impresa previsti nella legge fallimentare.

Commento

L'esame dell'attuale assetto normativo sulla crisi di impresa e quello delle regole dettate per definire le funzioni del collegio sindacale nell'organizzazione societaria evidenziano una criticità: non esistono disposizioni che, fungendo da raccordo tra diritto societario e disciplina della crisi di impresa individuino i comportamenti specifici che l'organo è tenuto ad adottare nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza. Di qui l'opportunità di indicare alcuni principi di comportamento che possano orientare l'attività del collegio sindacale, sia in funzione di prevenzione, che in funzione di emersione tempestiva della crisi.

Il potere di segnalare agli amministratori l'opportunità di un intervento origina sia dall'obbligo imposto al collegio di vigilare sull'osservanza della legge sia dal dovere di vigilare sul rispetto del principio di corretta amministrazione da parte dell'organo di gestione. Considerata l'incerta individuazione del cosiddetto "stato di crisi" è stato predisposto un principio relativo tanto alla prevenzione quanto all'emersione della crisi di impresa. In questa prospettiva, vengono individuati due piani di intervento del collegio sindacale:

- l'attività di vigilanza volta a monitorare costantemente la continuità aziendale, nell'ottica della prevenzione e comunque della tempestiva emersione di situazioni di crisi (cfr. *Norma 3.3 e Norma 5.3*);
- il monitoraggio dell'attuazione da parte degli amministratori di misure idonee a garantire la continuità aziendale.

38

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE V PENALE

Sentenza 32899 del 26 Agosto 2011

Correttamente i giudici del merito hanno evidenziato come fin dall'inizio si fossero manifestati i limiti di redditività dell'attività imprenditoriale dei due imputati, con l'accumulo di perdite che avevano eroso l'intero capitale sociale già nel primo anno, ed hanno rilevato, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, come lo squilibrio fosse progressivamente aumentato proprio a causa della caparbia, pervicace, ma altrettanto imprudente prosecuzione dell'attività, in mancanza di un'attenta valutazione delle reali prospettive dell'impresa e di interventi di ricapitalizzazione, irrilevanti essendo state le immissioni di fondi personali dei soci, che, in quanto avvenute sotto forma di finanziamento e non di aumento di capitale, avevano ulteriormente aggravato la posizione debitoria della società, divenuta per tale motivo irrecuperabile.

TUTTE LE RESTITUZIONI DI SOMME AI SOCI, anche al di fuori di quanto previsto negli artt. 2467 e 2497 quinquies C.c. possono inoltre costituire violazione alla par condicio creditorum di cui all'art. 2741 C.c.

39

VERSAMENTI A TITOLO DI FINANZIAMENTO

(ART. 2467 E ARTT. 2497 QUINQUIES C.C.)

Sono somme che vengono versate anche non proporzionalmente alla loro partecipazione al capitale con obbligo di restituzione e che devono essere allocate nella Voce Debiti del Passivo al numero D 3) mentre nella Nota Integrativa in base alla voce 19 bis art. 2427 vanno indicati distintamente per scadenza e separatamente quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori (postergazione contrattuale volontaria e/o legale).

La rinuncia alla loro restituzione va contabilizzata a riserva e non a conto economico (OIC 28 e Rm 152 del 22 Maggio 2002)

La questione della postergazione tra finanziamenti fisiologici e patologici (vedi Sentenza Cassazione 32899)

40

RAPPORTI FINANZIARI TRA SOCI E SOCIETÀ



VERSAMENTI A TITOLO DI FINANZIAMENTO (ASPETTI DI NATURA FISCALE)

Tali somme, in quanto non risultano allocate a patrimonio netto soggiacciono alla presunzione di cui all'art. 46 TUIR ed anche a quella relativa di fruttuosità di cui all'art. 45 II comma TUIR e, se formalizzati mediante contratto o enunciati in altro atto sottoposto a registrazione o acquisiti ai sensi art. 15 TU Registro, scontano l'imposta di registro nella misura del 3%
(Cfr. anche Corte di Cassazione 15585 del 30 Giugno 2010)

41

RAPPORTI FINANZIARI TRA SOCI E SOCIETÀ



VERSAMENTI A TITOLO DI APPORTO DIVERSO DALL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE (definizioni OIC 28)

Versamenti a fondo perduto o in conto capitale o a fondo copertura perdite
Versamenti in conto futuro aumento capitale sociale
Versamenti in conto aumenti capitale sociale
Soggiacciono alla presunzione fiscale di cui all'art. 47 I comma secondo periodo del TUIR, in quanto costituenti riserve e non scontano alcuna imposta di registro, in quanto atti delle società

42

RAPPORTI FINANZIARI TRA SOCI E SOCIETÀ



VERSAMENTI A FONDO PERDUTO O IN CONTO CAPITALE O A FONDO COPERTURA PERDITE

I “Versamenti a fondo perduto” si hanno quando i soci, pur non volendo procedere ad un formale aumento di capitale, decidono di sopperire al fabbisogno di capitale di rischio con nuovi conferimenti. In tali casi, manca una specifica ed esplicita pattuizione da cui scaturisca un obbligo di restituzione ai soci dei versamenti effettuati. Questi si configurano, pertanto, come vere e proprie riserve di capitale, da collocare in bilancio all'interno del patrimonio netto, al punto VII “Altre riserve”, in voci denominate di solito “Versamenti in conto capitale”, oppure “Versamenti a copertura perdite”, se il conferimento è effettuato per coprire perdite di esercizio.

43

RAPPORTI FINANZIARI TRA SOCI E SOCIETÀ



VERSAMENTI IN CONTO FUTURO AUMENTO CAPITALE SOCIALE

I “Versamenti in conto futuro aumento di capitale” sono quelli effettuati in via anticipata in previsione di un futuro aumento di capitale. Si tratta, pertanto, di riserve di capitale aventi uno specifico vincolo di destinazione.

E' opportuno sempre assumere una delibera nella quale viene esplicitato un termine entro il quale tali somme rientrano nella disponibilità dei soci, in quanto il Consiglio di Amministrazione non ha convocato l'Assemblea Straordinaria per l'aumento del capitale sociale

44

VERSAMENTI IN CONTO AUMENTO CAPITALE SOCIALE

I “Versamenti in conto aumento di capitale” si hanno in presenza di un aumento a pagamento del capitale sociale già deliberato, nelle more dell'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione degli amministratori dell'avvenuto aumento del capitale sociale (art. 2444 c.c.). Poiché l'aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società fino a quando non sia avvenuta la suddetta iscrizione, i versamenti già effettuati dai soci vengono rilevati in un conto transitorio acceso ad una riserva di capitale (“Versamenti in conto aumento di capitale” oppure “Azioni sottoscritte per aumento di capitale”), che verrà poi imputata al capitale sociale, una volta perfezionata l'intera operazione. Ovviamente, essendo i versamenti destinati ad uno scopo ben preciso, se la procedura di aumento non giunge a perfezionamento secondo i dettami di legge, i soci hanno diritto alla loro restituzione.

Arrivederci al prossimo incontro di VideoFisco

21 marzo 2012

Bilancio (parte 2ª)

A cura di

Andrea Scaini e Ermando Bozza

